

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

101.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		<i>dalla VII Commissione permanente del Senato, modificata dalla VII Commissione permanente della Camera, nuovamente modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (5124-B)</i>	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 4
Proposta di legge (Rinvio):		Ferrari Bruno (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3
Pellicanò ed altri: Contributo straordinario all'Istituto di studi federalisti « Altiero Spinelli » di Ventotene (5022)	3	Saporito Learco, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	4
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	4
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Votazione nominale:	
Forte e Marniga; Guzzetti ed altri: Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina (<i>Approvata, in un testo unificato,</i>		Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,50.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, l'onorevole Bordon è sostituito dall'onorevole Ciabbari.

Discussione della proposta di legge Pellicanò ed altri: Contributo straordinario all'Istituto di studi federalisti « Altiero Spinelli » di Ventotene (5022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pellicanò, Novelli, Segni, Cardetti, Calderisi, Bassanini, Biondi e Negri « Contributo straordinario all'Istituto di studi federalisti "Altiero Spinelli" di Ventotene ».

Stante l'assenza del competente rappresentante del Governo, la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Forte e Marniga; Guzzetti ed altri: Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato, modifi-

cata dalla VII Commissione permanente della Camera, nuovamente modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (5124-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Forte e Marniga; Guzzetti, Perina, Azzaretti, Manzini, Rezzonico, Fioret, Postal, Mazzola, Leonardi, Dujany e Golfari: « Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina », già approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 ottobre 1990, modificata dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 20 dicembre 1990, nuovamente modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 febbraio 1991.

L'onorevole Ferrari ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dalla VII Commissione permanente del Senato.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Le modifiche introdotte dal Senato al testo unificato sono riferite all'articolo 21, introdotto a suo tempo dalla Camera.

Per quanto concerne il comma 1, mentre il testo approvato dalla nostra Commissione recava la dizione « scuole e corsi di addestramento », il Senato ha soppresso la parola « scuole »; inoltre, in luogo dell'espressione « attività sciistiche in tutte le loro specializzazioni » è stata introdotta la formulazione « attività scialpinistiche ». Mi sembra, quindi, che l'intervento del Senato sia piuttosto restrittivo.

Al comma 3, infine, è stato soppresso il riferimento alle scuole del CAI.

Auspico una rapida definitiva approvazione della proposta di legge.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo, a nome del Governo, con il relatore ed invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VII Commissione permanente del Senato.

SERGIO SOAVE. L'introduzione da parte del Senato di una piccola modifica, limitatamente all'articolo 21 del provvedimento, non deve indurci a sottovalutare la modifica stessa, che è radicale e quindi ha una certa rilevanza. Nel corso dell'esame presso la nostra Commissione, avevamo cercato di trovare un punto di equilibrio tra le opposte esigenze di quelli che dovremmo definire gli operatori benemeriti della montagna. Indubbiamente la disposizione da noi approvata è parsa ai colleghi senatori come un punto di compensazione da riequilibrare.

La nuova formulazione dell'articolo 21 potrà dispiacere alla parte soggetta alla restrizione e potrà invece incontrare il favore di coloro i quali non sono tutelati nelle proprie specifiche competenze; tuttavia appare in ogni caso più equilibrata, in quanto — al di là della valutazione degli interessi in campo e della capacità di pressione dei medesimi — ha una sua logica ed un suo rigore e, come tale, è meritevole di apprezzamento.

Per tali ragioni, mi associo a quanto dichiarato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VII Commissione permanente del Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VII Commissione permanente del Senato.

Gli articoli da 1 a 20 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

(Scuole ed istruttori del Club alpino italiano).

1. Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sciistiche in tutte le loro specializzazioni e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori e delle scuole del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 21.

(Corsi ed istruttori del Club alpino italiano).

1. Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 21 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 22 e 23 non sono stati modificati.

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Forte e Marniga; Guzzetti ed altri: « Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina » (*Appro-*

vata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato, modificata dalla VII Commissione permanente della Camera, nuovamente modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (5124-B):

Presenti e votati 29

Maggioranza 15

Hanno votato sì 29

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Baruffi, Borri, Bruni Giovanni, Buonocore, Cafarelli, Casati, Ciabbarri, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Di Prisco Longo, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Guerzoni, Latteri, Masini, Matulli, Nicolini, Pisicchio, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Sangiorgio, Sepia, Soave, Tesini e Viti.

La seduta termina alle 17,10.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 5 aprile 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO